



Subacquea industriale ecco la Legge che regola la qualificazione delle figure professionali

Alessandro Foti,
Amministratore Unico di ESHQ Consulting srl

Manos Kouvakis,
Direttore Centro Studi CEDIFOP

Grazie alla recente pubblicazione di una Legge regionale, anche nel nostro Paese è possibile identificare una serie di standard di sicurezza di alto livello, che garantiscono - in un settore particolarmente critico- regole chiare e rigide e che permettono, solo a professionisti in possesso di specifici requisiti, di lavorare fuori dai Porti italiani



In data 29/04/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia la Legge Regionale n. 7/2016 dal titolo "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale". Tale legge definisce come «*Sommozzatori e lavoratori subacquei*» (*Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160*) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne» (articolo 1.2) con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 (ISTAT) in accordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-08" - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers".

È importante evidenziare che nell'ambito internazionale la disciplina della subacquea industriale è già ben regolamentata con standard e linee guida che fanno sostanzialmente riferimento a tre macro aree:

- gli *standard formativi* stabiliti dall'International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l'unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo esistono diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro;
- gli *standard di sicurezza* dell'Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano;
- gli *standard operativi* declinati dall'International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - procedure operative).



Per la prima volta in Italia, vengono definiti limiti di profondità abbinati a relativi percorsi formativi per il conferimento di un titolo che certifica le capacità degli operatori



Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere e la legge promulgata si occupa di definire in modo chiaro i primi, quelli che riguardano la formazione dei subacquei al servizio dell'industria, secondo le precise regole di formazione stabilite dalla didattica Internazionale IDSA.

È proprio sul tema della formazione, dunque, che interviene il testo della Legge n. 7/2016 (Legge Lenti- ni), approvata dall'Assemblea regionale Siciliana, per regolamentare la formazione degli operatori in un comparto in cui manca una normativa nazionale di riferimento.

E proprio l'assenza di una disciplina dello Stato al ri-

guardo ha, fino ad oggi, costituito un grande ostacolo per l'inserimento professionale degli operatori italiani della subacquea industriale.

I percorsi formativi per i sommozzatori industriali

La Legge n. 7/2016 della Regione Sicilia stabilisce (articolo 2.1) percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione" correlati alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1:

1. primo livello (*inshore diver*), o "sommozzatore";
2. secondo livello (*offshore air diver*), detto anche di categoria "TOP UP";



3. terzo livello (*offshore sat diver*), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione).

Il rispetto dei parametri secondo i criteri definiti dalla L.R. 7/2016 permette a tutti i professionisti qualificati, l'iscrizione in un repertorio telematico presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative, dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e la relativa pubblicazione e aggiornamento nel proprio sito internet. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio

all'iscritto di una Card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

Per la prima volta in Italia è stata approvata una disciplina per l'esercizio delle attività di subacquea industriale, che può essere applicata fuori dall'ambito portuale, riservato agli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) definiti dal D.M. 13/01/1979 e s.m.i.

L'iscrizione al Repertorio Regionale della Regione Sicilia, diventa importante dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, perché prevede una formazione che addestra gli operatori ad effettuare le attività lavorative con i massimi livelli di sicurezza stabiliti in ambito internazionale, diminuendo al massimo la probabilità di incidenti sul lavoro, per coloro che operano in acque marittime *inshore*, *offshore* o interne, creando nuovi livelli, diversi dagli OTS (*operatori in servizio locale, all'interno delle aree portuali*).

Per la prima volta in Italia, vengono definiti limiti di profondità abbinati a relativi percorsi formativi per il conferimento di un titolo che certifica le capacità degli operatori, definendo "*inshore diver*" coloro che operano entro i -30 metri fuori dall'ambito portuale, "*offshore air diver*" coloro che operano entro i -50 metri fuori dall'ambito portuale e "*offshore sat diver*" coloro che operano oltre i -50 metri fuori dall'ambito portuale, stabilendo criteri per la formazione, affinché le immersioni e le attività lavorative possano essere realizzate secondo criteri di sicurezza che non erano previsti per la formazione degli OTS.

Uno sguardo ai contenuti

Si riporta di seguito un commento agli articoli della Legge regionale siciliana, Legge 21 aprile 2016, n. 7 - Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale (*cd. Legge Lentini*).

Generalità e definizioni

Nell'articolo 1 vengono ricordati gli aspetti generali, le definizioni e le esclusioni dalla Legge regionale per evitare sovrapposizioni con altre disposizioni, leggi o ambiti operativi diversi da quelli della subac-



quea industriale. In particolare i principali aspetti rilevati sono:

- la classificazione dei sommozzatori industriali come 'Sommozzatori e lavoratori subacquei' secondo la "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160", cioè "coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne".
- l'applicazione della legge alla sola subacquea industriale, escludendo dall'applicazione della legge le attività subacquee:
 - per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
 - per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri;
 - dagli operatori appartenenti alle Forze arma-


te dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.

- l'esclusione dall'applicazione della legge di quanto già ricompreso nel decreto ministeriale del 13 gennaio 1979 e s.m.i. per quanto riguarda gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali (per le figure professionali degli Operatori Tecnici Subacquei o "OTS").

Titoli e percorsi formativi

Gli articoli 2 e 3 sono quelli più importanti della Legge Regionale in quanto il primo definisce i 3 livelli di qualificazione delle figure professionali che operano nella subacquea industriale, equiparando anche l'Italia agli standard internazionali. L'importanza del secondo è invece data dal riconoscimento del livello di qualifica raggiunto e "validato" per l'iscrizione ad un albo regionale che in qualche modo garantisce il livello di qualifica raggiunto.

Per quanto riguarda l'art. 2, i percorsi formativi si ar-





Qualifica figura professionale del sommozzatore industriale	Primo livello (inshore diver), o "sommozzatore"	Secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP"	Terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione)
Titoli	Formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri.	Formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up).	Formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).
Qualificazione integrativa per il raggiungimento del titolo	-----	Possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic), prima del conseguimento finale del titolo formativo.	Possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic), prima del conseguimento finale del titolo formativo.
Supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività formativa	Stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.	Stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).	Impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).

Tabella 1. Le caratteristiche definite nella Legge n. 7/2016 per i sommozzatori industriali

ticolano - come già anticipato - in tre livelli di qualificazione.

Nella *Tabella 1* vengono schematizzate le caratteristiche definite nella Legge n. 7/2016.

Attività formative sul territorio regionale


Nell'articolo 3, molto importante per l'applicazione della legge in Italia, vengono definiti i contenuti minimi in termini di formazione, standard di sicurezza e standard operativi, richiamando esplicitamente standard e guidelines riconosciute a livello internazionale (*cf. standard citati in apertura*).

Si ricorda nella Legge che i corsi possono essere at-

tivati mediante fondi regionali o mediante auto-finanziamento. Si ricorda infine che i titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.

Repertorio telematico dei soggetti formati

Nell'art. 4 si ricorda la disponibilità di un repertorio telematico pubblico sul sito internet del Diparti-



mento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Il repertorio telematico presenta l'elenco dei soggetti formati e riconosciuti nell'ambito delle attività di subacquea industriale, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione e le informazioni di contatto. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e dell'autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali.

La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e pre-

vede il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione. Anche il rilascio di una card nominativa direttamente dalla Regione è un requisito di garanzia e di affidabilità del percorso di qualificazione delle figure professionali.

L'iscrizione al repertorio è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard dell'IDSA, richiamati nella Legge Regionale.



BASSO FONDALE = immersioni ad aria o nitrox (ossigeno/azoto)			ALTO FONDALE = immersioni ad heliox (ossigeno/elio)
PORTO (HARBOUR DIVER) = OTS	INSHORE AIR DIVER	OFFSHORE AIR DIVER (TOP UP)	OFFSHORE SAT DIVER
Non di pertinenza/interesse dell'IMCA		Di pertinenza/interesse dell'IMCA (OFFSHORE)	
Iscrizione al "REGISTRO SOMMOZZATORI" del Ministero dei Trasporti presso una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale per il rilascio del "LIBRETTO DI RICOGNIZIONE" (D.M. 13/01/1979 D.M. 02/02/1982)	Iscrizione al 1° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (L.R. 07/2016 – Legge Lentini) presso l'Assessorato Regionale al Lavoro per il rilascio della CARD della Regione Sicilia di livello INSHORE AIR DIVER, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 Settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.	Iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (L.R. 07/2016 – Legge Lentini) presso l'Assessorato Regionale al Lavoro per il rilascio della CARD della Regione Sicilia di livello OFFSHORE AIR DIVER, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 Settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.	Iscrizione al 3° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (L.R. 07/2016 – Legge Lentini) presso l'Assessorato Regionale al Lavoro per il rilascio della CARD della Regione Sicilia di livello OFFSHORE SAT DIVER, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 Settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.
Profondità: quella portuale	Profondità: da 0 ai -30 metri	Profondità: da -30 ai -50 metri	Profondità: oltre i -50 metri
	IDS A LEVEL 2	IDS A LEVEL 3	IDS A LEVEL 4
immersioni in SCUBA O in SURFACE		immersioni solo in SURFACE	
Immersioni dalla superficie (banchina o imbarcazione)		Immersioni con CAMPANA APERTA o BASKET	Immersioni con CAMPANA CHIUSA
CORSO OTS	CORSI OTS + SALDATORE SUB	CORSI OTS + SALDATORE SUB + TOP UP	CORSI OTS + SALDATORE SUB + TOP UP + ALTOFONDALE
	Qualifica ISTAT/ISFOL n. 6216 "SOMMOZZATORI E LAVORATORI SUBACQUEI" (ITALIA) Qualifica ISCO 08 (International Standard Classification of Occupations) n. 7541 "UNDERWATER DIVERS"		

Disposizioni attuative e finali

L'art. 5 definisce una clausola di retroattività per l'iscrizione al repertorio regionale, nei casi in cui i titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina, risultino conformi agli standard Internazionali.

L'ultimo aspetto, ma non per importanza, è legato al riconoscimento del titolo abilitativo ottenuto e riconosciuto in Italia secondo la Legge regionale n. 7/2016. Tali titoli sono riconosciuti e validi sull'intero territorio comunitario, in quanto riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. ■

